

Foglio informativo n. 1 in vigore dal 14.06.2022

FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO "TRY & BUY"

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. TUB

Informazioni sull'intermediari

IC Financial Services SA, sede secondaria in Torino, Via Puglia 35, Numero di telefono: (+39) 011 0078078 e Numero di Fax: (+39) 011 0076786, indirizzo e.mail ic.financial.services@pec.ivecogroup.com, sito internet: www.cnhindustrialcapital.com – sede legale in I rue Arnold Schoenberg 78280 Guyancourt -Francia- Capitale Sociale di Euro 105.860.635,25 i.v., C. F. 94130500369, P. IVA 03117240360, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, iscritta all'Albo delle Banche - Codice ABI 03349.

Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Si tratta di una dilazione di pagamento, eventualmente concessa a titolo oneroso, dalla Banca a proprio insindacabile giudizio, relativa a beni oggetto di una fornitura da parte di CNH Industrial a un Concessionario e utilizzati da quest'ultimo, nelle attività dimostrative tramite un noleggio a breve termine "Try & Buy", rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura. Tale dilazione è rivolta ai Debitori i cui crediti sono stati ceduti alla Banca, da CNH Industrial in virtù di un contratto di cessione di crediti. Il Concessionario si impegna a restituire l'importo del credito mediante il pagamento entro e non oltre il termine di dilazione approvato, che non potrà superare i 12 mesi. Il pagamento della quota capitale del debito potrà avvenire in unica soluzione alla scadenza dilazionata, oppure in rate mensili di egual importo a partire dalla scadenza originaria del credito.

Gli interessi saranno calcolati dal primo giorno di dilazione di ciascun debito sino alla data di ciascun fine mese, per tutti i debiti non ancora incassati nel periodo di riferimento. Al termine del periodo di dilazione concessa, in caso di mancato pagamento, dovranno essere riconosciuti alla Banca interessi di mora.

Rischi tipici

La Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio, garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

I rischi tipici (generici e specifici) dell'operazione del Concessionario, fatti salvi quelli conseguenti a eventuali inadempimenti dello stesso, sono rappresentati da:

possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza, per dilazione di pagamento **a tasso variabile**.

Nel caso di mancato e/o ritardato pagamento anche di una sola delle fatture cedute, il Concessionario sarà considerato decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. e la Banca potrà richiedere il pagamento immediato di tutte le fatture in essere, ivi comprese quelle non scadute, senza necessità di formale costituzione in mora.

Condizioni economiche del servizio

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla Banca. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

Importo minimo dilazionabile:	10.000,00 €
Importo massimo dilazionabile:	1.000.000,00€
Durata minima e massima della dilazione:	da 0 a 12 mesi non rinnovabili
Ammortamento Mensile:	5% del debito residuo
Tasso massimo applicabile per l'intera distribuzione TAN:	Euribor 3 mesi maggiorato del 3,5%
Periodicità di liquidazione degli interessi:	mensile

Tipologia di tasso di interesse:

Tasso VARIABILE: il tasso di stipula (T.A.N.) varia, con le modalità di seguito descritte in base alle variazioni del parametro di calcolo preso a riferimento. Il parametro di indicizzazione utilizzato è l'Euribor 3 mesi. Ad ogni variazione del tasso il piano d'ammortamento verrà ricalcolato sulla base del debito residuo e della durata residua a decorrere: - dalla variazione del tasso, per i prestiti con l'ordine permanente di addebito in c/c delle rate; - dal primo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo bollettino emesso, per le altre posizioni

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di "Altri finanziamenti", può essere consultato sul sito internet sito www.ivecocapital.it. alla sezione trasparenza.

Interessi di mora: Si applica, ai sensi del D.Lgs.vo 9/10/2002, n.231 e s.m.i. il tasso BCE (pubblicato semestralmente sulla G.U.) maggiorato di 8 punti.

Principali clausole contrattuali regolanti l'operazione

La dilazione al Concessionario consta normalmente della richiesta del medesimo alla Banca di ottenere una dilazione nel pagamento della fattura portante il credito oggetto di cessione. La richiesta contiene il tempo per cui si chiede la dilazione, e l'importo dovuto a titolo di interessi sulla dilazione.

Compensazioni: Il Concessionario non effettuerà compensazioni tra eventuali note di accredito e le relative fatture, se le stesse note di accredito non siano state trasmesse alla Banca. Il Concessionario rinuncia a qualsiasi diritto di compensazione per eventuali crediti che dovesse vantare a qualunque titolo nei confronti di CNH Industrial.

Reclami

Nel caso di controversia tra la Banca e il cliente, relativa al contratto il cliente prima di adire all'autorità giudiziaria ordinaria ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie di seguito previste.

Può presentare un reclamo alla Banca, anche mediante lettera raccomandata a/r, o a mezzo posta elettronica certificata a IC-Financial Services – Ufficio Reclami – Via Puglia 35, 10156 Torino, (fax: 011/0076876 – PEC ic.financial.services@pec.ivecogroup.com, che risponderà nel termine di trenta (60) giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro bancario Finanziario (ABF) per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario-Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie-ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario-Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all'ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.

Legenda

Ammortamento: Processo di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.

Banca: La Banca o l'Intermediario Finanziario che "concede" la dilazione di pagamento al Concessionario.

Credito: I crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare da CNH Industrial nell'esercizio dell'impresa ed in generale ogni somma che CNH Industrial abbia diritto di ricevere dal Concessionario in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo.

Cessione: Il negozio giuridico mediante il quale CNH Industrial trasferisce alla Banca i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti, in cambio di un corrispettivo.

Debitore Ceduto o Concessionario: Il debitore ceduto alla Banca da CNH Industrial e richiedente la dilazione di pagamento della fattura/credito da cui nasce il debito di cui si chiede la dilazione.

Dilazione: L'ulteriore proroga concessa dalla Banca al Debitore Ceduto dalla scadenza originaria del Credito.

CNH Industrial o Cedente: Il soggetto cedente la fattura e/o il credito alla Banca.

Indice Sintetico di Costo (ISC): L'ISC è un indicatore sintetico del costo totale delle dilazioni di pagamento qualificate come Altri finanziamenti, come previsto dalla Delibera C.I.C.R. (comitato Interministeriale per il Credito ed il risparmio) del 4/03/2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.

Parametro di indicizzazione: "Euribor" E' un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.

Tasso di mora: E' il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

T.A.N. (tasso annuo nominale): E' il tasso d'interesse applicato all'operazione espresso su base annua.